

**Legge
per l'innovazione economica
(Linn)**

(del 14 dicembre 2015)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 11 marzo 2015 n. 7060 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 dicembre 2015 n. 7060R della Commissione della gestione e delle finanze;

decreta:

Capitolo primo
Disposizioni generali

Scopo

Art. 1 ¹La legge stimola e sostiene con interventi mirati la competitività e la capacità d'innovazione di aziende private orientate all'esportazione, con grande potenzialità di crescita e che generano rilevanti ricadute economiche.¹

²Per rafforzare il tessuto economico cantonale, il Cantone può intraprendere misure di marketing territoriale sistematiche e mirate.

³La legge rafforza il coordinamento e le sinergie delle leggi settoriali quale elemento centrale di una più ampia politica dell'innovazione, nell'ottica dell'ottimizzazione del sistema regionale d'innovazione.

Principi

Art. 2 La legge si ispira ai principi dello sviluppo sostenibile, dell'uso parsimonioso del suolo e della responsabilità sociale delle imprese.

Competenze

Art. 3 ¹L'applicazione della legge è di competenza del Consiglio di Stato che, per promuovere l'innovazione, adotta misure che consistono nell'aggiudicazione di commesse pubbliche e nella concessione di sussidi.²

²Il Cantone, le associazioni economiche e gli istituti universitari si coordinano nell'applicazione della legge.

Campo d'applicazione

Art. 4 ¹Le misure favoriscono lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi, in particolare di nuovi prodotti o tecnologie.

²Le misure previste dalla presente legge sostengono:

- a) la creazione e lo sviluppo di nuove aziende;
- b) la crescita e il consolidamento di aziende esistenti;
- c) i processi di trasmissione aziendale;
- d) l'attrazione di aziende provenienti dall'estero.

Aziende beneficiarie

Art. 5 ¹Sono considerate aziende ai sensi della presente legge:

- a) aziende industriali;
- b) aziende del terziario avanzato.

²Possono beneficiare delle misure le aziende con stabilimenti d'impresa nel Cantone.

³Le misure possono essere concesse per lo sviluppo di un progetto promosso da una singola azienda o da un consorzio di aziende, il cui capofila deve avere sede nel Cantone.³

¹ Cpv. modificato dalla L 19.12.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

² Cpv. modificato dalla L 19.12.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

³ Cpv. modificato dalla L 19.12.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

Criteri di ammissibilità

Art. 6 ¹Nel valutare l'opportunità di applicare le misure per i singoli progetti e nel commisurare l'intensità degli incentivi si considera, oltre al contenuto innovativo, la validità del progetto a livello aziendale e l'impatto complessivo di un investimento sul tessuto economico cantonale.

²Il Consiglio di Stato fissa mediante decreto esecutivo le soglie salariali e le relative percentuali minime come pure altri criteri che autorizzano l'entrata in materia sulle richieste, la concessione e l'erogazione di sussidi relativamente alle misure dirette previste al capitolo secondo.⁴

Capitolo secondo Misure dirette

Investimenti di natura immateriale

Art. 7⁵ ¹Investimenti di natura prevalentemente immateriale possono essere incentivati con sussidi per:

- a) acquistare servizi di consulenza legati all'innovazione e allo sviluppo del progetto aziendale;
- b) sostenere costi di attività di ricerca e sviluppo, prototipazione e validazione di nuovi prodotti;
- c) coprire i costi di preparazione e partecipazione a programmi di ricerca applicata nazionali o internazionali;
- d) finanziare costi di formazione e riqualifica del personale.

²Le misure sono cumulative, ma ogni progetto può beneficiare di un unico sussidio il cui importo massimo non può superare il 30% del costo complessivo.

Investimenti di natura materiale

Art. 8⁶ ¹Investimenti di natura prevalentemente materiale possono essere sostenuti con sussidi per:

- a) realizzare nuovi prodotti;
- b) introdurre innovazioni rilevanti nel processo produttivo;
- c) indirizzare l'attività in settori emergenti o verso nuovi mercati, determinanti per garantire lo sviluppo aziendale.

²Il sussidio è fissato di regola dal 15% al 30% dell'importo computabile degli investimenti innovativi.

³Non sono sussidiati investimenti volti unicamente ad aumentare la capacità produttiva o che rappresentano una sostituzione di macchinari di produzione e attrezzature di laboratorio già presenti in azienda, così come l'acquisto di terreni e immobili o la loro ristrutturazione.

Internazionalizzazione

Art. 9⁷ Per promuovere l'internazionalizzazione delle aziende, il Cantone può concedere sussidi per la partecipazione a fiere specialistiche, ricerche di mercato, consulenze per partecipazione a gare d'appalto internazionale o altre misure mirate.

Accesso al credito

Art. 10 ¹Per facilitare l'accesso al credito per il finanziamento di progetti di investimento e/o di trasmissione aziendale, lo Stato può estendere di ulteriori fr. 250'000.– l'importo di fideiussione massimo fissato dalla Confederazione.

²I dettagli sono regolati da un accordo di collaborazione con la società di fideiussione CF Sud.

Agevolazioni fiscali

Art. 11 ¹Il Cantone può concedere alle nuove aziende agevolazioni per le imposte cantonali sull'utile e sul capitale, di regola per un massimo di 5 anni, e fino all'esonero completo. In casi eccezionali, l'agevolazione può estendersi per un periodo massimo di 10 anni. Un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato alla costituzione di una nuova azienda.

²La concessione di un'agevolazione fiscale deve prevedere un limite massimo del mancato introito fiscale.

³Il Comune può concedere alle aziende agevolazioni per le imposte comunali, previa autorizzazione del Consiglio di Stato.

⁴ Cpv. modificato dalla L 19.12.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

⁵ Art. modificato dalla L 19.12.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

⁶ Art. modificato dalla L 19.12.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

⁷ Art. modificato dalla L 19.12.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

⁴L'autorizzazione non è necessaria se il Cantone ha concesso un'uguale o maggiore agevolazione per le imposte cantonali.

Capitolo terzo Misure indirette

Crediti specifici

Art. 12 ¹Il Cantone può stanziare un credito quadro dedicato al sostegno di start-up innovative.
²Il Cantone può promuovere, attraverso lo stanziamento di un credito quadro specifico, delle misure di politica fondiaria attiva, al fine di garantire spazi idonei per lo sviluppo di attività economiche coerenti con lo scopo della presente legge.

Informazione

Art. 13⁸ ¹Per sensibilizzare e informare le aziende, possono essere adottate misure per eventi, pubblicazioni, premi o altre iniziative riguardanti la politica dell'innovazione, compresa l'adesione e il finanziamento di enti aventi scopo conforme.
²I sussidi sono di natura forfettaria.

Marketing territoriale

Art. 14⁹ ¹Il Cantone può intraprendere misure di marketing territoriale, in particolare di comunicazione, pubbliche relazioni, sviluppo di reti e di contatti con potenziali investitori internazionali.
²Le misure di marketing sono volte a favorire l'insediamento di attività in grado di generare un elevato valore aggiunto per il territorio.
³Il Cantone può aderire a enti ai quali affidare le attività di marketing e partecipare al loro finanziamento.
⁴Il Cantone può partecipare al finanziamento dell'ente di marketing territoriale preposto a livello nazionale.

Capitolo quarto Competenze finanziarie e norme procedurali

Finanziamento

Art. 15 ¹Le misure previste dalla legge sono finanziate mediante uno o più crediti quadro, stanziati dal Gran Consiglio con decreto legislativo.¹⁰
²La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato nel piano finanziario degli investimenti.
³Il Consiglio di Stato informa annualmente il Gran Consiglio, nell'ambito dei consuntivi, circa l'impiego del credito quadro, procedendo anche a una verifica qualitativa delle misure adottate.¹¹

Autorità competente

Art. 16 ¹Il Consiglio di Stato elabora un programma per la promozione dell'innovazione, identificando in particolare i settori chiave.
²Il Consiglio di Stato delibera l'importo delle misure alle singole aziende, ai sensi del capitolo secondo della presente legge, nei limiti del credito quadro ripartito sui singoli anni e concede gli sgravi fiscali.¹²
³Il Consiglio di Stato decide le misure e le spese ai sensi dei capitoli terzo e quarto della presente legge nei limiti previsti dall'art. 27a della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF).¹³

Procedura e condizioni per le richieste di aiuto

Art. 17 ¹Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per l'adozione delle misure previste.¹⁴

⁸ Art. modificato dalla L 19.12.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

⁹ Art. modificato dalla L 19.12.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

¹⁰ Cpv. modificato dalla L 19.12.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

¹¹ Cpv. modificato dalla L 19.12.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

¹² Cpv. modificato dalla L 19.12.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

¹³ Cpv. modificato dalla L 19.12.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

¹⁴ Cpv. modificato dalla L 19.12.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

²Il Consiglio di Stato stabilisce per ogni misura forma, percentuali, ammontare massimo del sussidio, ammontare minimo dell'investimento, condizioni, oneri e le eventuali garanzie richieste al beneficiario.¹⁵

³Il sussidio complessivo massimo per progetto ai sensi delle misure dirette di cui al capitolo secondo, compresa l'agevolazione fiscale, è fissato a un milione di franchi.

⁴Il Consiglio di Stato può indire bandi di concorso per stimolare la presentazione di progetti che permettano di raggiungere gli obiettivi della presente legge.

Commissione consultiva

Art. 18 ¹Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione consultiva e ne stabilisce i compiti.

²Oltre alla Commissione consultiva, per la valutazione della concessione dei sussidi il Consiglio di Stato può avvalersi della collaborazione di terze parti, segnatamente enti parastatali e privati.¹⁶

³Il pagamento di queste terze parti avviene in forma forfettaria.¹⁷

Obbligo d'informare e assistenza da altre autorità¹⁸

Art. 19 ¹Per tutto il periodo in cui beneficia di una misura cantonale, e in ogni caso per 10 anni dalla decisione di adozione della misura, l'azienda beneficiaria deve trasmettere agli organi competenti stabiliti dal regolamento le informazioni specificate in detta decisione.¹⁹

²Su richiesta, l'azienda deve autorizzare l'esame dei libri contabili e di altri documenti, come pure autorizzare le banche a fornire i dati corrispondenti alle informazioni richieste.

³Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal segreto d'ufficio o fiscale, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata, le informazioni necessarie per la corretta applicazione della presente legge alle autorità incaricate della sua esecuzione.²⁰

Sanzioni

Art. 20 ¹Il Consiglio di Stato può revocare le misure e ordinarne la restituzione parziale o totale, in particolare qualora:

- a) siano state fornite informazioni false o inesatte;
- b) non siano più adempiti le condizioni e gli obblighi stabiliti dalla legge e dalla decisione di adozione della misura;
- c) siano state accertate infrazioni perseguibili dal diritto penale o fiscale;
- d) l'azienda beneficiaria trasferisca fuori Cantone gli impianti, i beni immateriali o le attività oggetto delle misure oppure la sede fiscale, metta in atto altre modalità per ridurre fattori imponibili a danno del fisco cantonale o riduca senza grave motivo il capitale investito;
- e) l'azienda non ottemperi l'obbligo di informazione di cui all'art. 19.²¹

²L'obbligo di restituzione si estingue dopo dieci anni dalla decisione di aiuto.

³Rimane riservata l'azione penale.

Monitoraggio

Art. 21 ¹Il Consiglio di Stato gestisce una banca dati sui progetti sostenuti.

²Il Dipartimento competente rende annualmente pubblica la lista delle aziende beneficiarie delle misure dirette, corredata dal tipo e dall'entità dei vari aiuti. Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.²²

³Le misure previste dalla legge sono sottoposte a valutazione periodica. Per la valutazione della legge, il Consiglio di Stato può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.²³

Diritto suppletorio

Art. 21a²⁴ Per quanto non previsto nella presente legge, sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo III della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

¹⁵ Cpv. modificato dalla L 19.12.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

¹⁶ Cpv. modificato dalla L 19.12.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

¹⁷ Cpv. introdotto dalla L 19.12.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

¹⁸ Nota marginale modificata dalla L 19.12.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

¹⁹ Cpv. modificato dalla L 19.12.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

²⁰ Cpv. introdotto dalla L 19.12.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

²¹ Cpv. modificato dalla L 19.12.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

²² Cpv. modificato dalla L 19.12.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

²³ Cpv. modificato dalla L 19.12.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

²⁴ Art. introdotto dalla L 19.12.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

Capitolo quinto
Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 22 La Legge per l'innovazione economica del 25 giugno 1997 è abrogata.

Entrata in vigore

Art. 23 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.²⁵

Pubblicata nel BU **2016**, 44.

²⁵ Entrata in vigore: 5 febbraio 2016 - BU 2016, 44.